

Bando per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati alla pratica di tutte le discipline ad esclusione del calcio e del rugby. Anno 2018.

Art. 1	finalità
Art. 2	definizioni
Art. 3	risorse disponibili, tipologia del contributo e struttura attuatrice
Art. 4	requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Art. 5	interventi finanziabili
Art. 6	spese ammissibili – spesa ammessa
Art. 7	presentazione della domanda
Art. 8	istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Art. 9	comunicazione di avvio del procedimento
Art. 10	commissione di valutazione
Art. 11	criteri di valutazione delle domande e criteri di priorità
Art. 12	cause di inammissibilità della domanda
Art. 13	intensità e ammontare dei contributi
Art. 14	cumulo di contributi
Art. 15	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici
Art. 16	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati
Art. 17	avvio dell'intervento e tempi di realizzazione
Art. 18	rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici
Art. 19	rendicontazione della spesa per i soggetti privati
Art. 20	revoca del decreto di concessione del contributo
Art. 21	ispezioni e controlli
Art. 22	rinvio
Art. 23	trattamento dei dati personali

Art. 1 finalità

1. Al fine del potenziamento e della valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo sito sul territorio regionale, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi in conto capitale a sostegno di investimenti finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi, destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione della pratica dello sport del calcio e/o del rugby.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": l'impianto che, ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 1 bis della legge, è dotato di una struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
 - 1) spazi per attività sportiva;
 - 2) servizi di supporto;

- 3) impianti tecnici;
 - 4) spazi per il pubblico.
- b) per "servizi di supporto": gli spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto, quali aule didattiche, laboratori, punti di ristorazione, foresterie;
 - c) per "spazi per il pubblico": posti spettatori con relativi servizi igienici. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto;
 - d) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - e) per "lavori principali": le attività edilizie di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di impianti sportivi, che presentino un carattere finanziariamente e funzionalmente più rilevante tra le voci componenti il quadro economico dell'intervento proposto dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - f) per "omologazione": l'attestazione di idoneità di un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante, all'esercizio della pratica sportiva e allo svolgimento di competizioni e all'omologazione dei relativi risultati. L'atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate in relazione ai regolamenti tecnici stabiliti autonomamente dalle medesime.
 - g) per "soggetto assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
 - h) per "soggetto beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - i) per "amministratore" di un soggetto privato: le persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza ovvero componenti dell'organo o ufficio collegiale del soggetto privato stesso, al quale in base allo statuto compete l'attività di gestione;
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 risorse disponibili, tipologia del contributo e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando, in prima applicazione e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 1.429.206,41 per l'anno 2018, da utilizzare per la concessione, a favore di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa come definita all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, di seguito denominato Servizio.

Art. 4 requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) Comuni del Friuli Venezia Giulia singoli e associati, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi;
 - b) associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi situati nel Friuli Venezia Giulia;
 - c) associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, che gestiscono un impianto sportivo situato nel Friuli Venezia Giulia, di proprietà di un ente pubblico, ed alle quali detto ente pubblico ha rilasciato idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto medesimo.
2. Nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), risulti avere un periodo di validità inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente

pubblico proprietario dell'impianto sportivo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all'articolo 32, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai fini della partecipazione al presente Bando, i soggetti di cui al comma 1, lettera b) devono essere, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, proprietari dell'impianto e, nel caso di ampliamento o nuova realizzazione, devono essere proprietari dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento.

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi inerenti la finalità del Bando, fatto salvo il disposto del comma 2;
 - b) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a euro 70.000,00 come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda;
 - c) prevedere per la loro realizzazione un cofinanziamento, con fondi propri del soggetto proponente o di terzi, non inferiore al 50% del costo totale così come indicato nel quadro economico allegato alla domanda.
2. Non sono finanziabili gli interventi relativi a impianti sportivi collocati all'interno di un comprensorio scolastico ovvero inclusi in un edificio scolastico o in una pertinenza di un edificio scolastico.

Art. 6 spese ammissibili – spesa ammessa

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento, e consistenti in via generale in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili gli oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato. La spesa ammessa non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 70.000,00

Art. 7 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande, riferite a uno o a più impianti sportivi, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
2. Ogni domanda può riferirsi a un unico impianto sportivo.
3. La domanda di partecipazione al Bando è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, a ciò debitamente autorizzato.
4. La domanda di contributo è redatta sul modello allegato A al presente Bando.
5. Le domande prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
6. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 8/2003 art. 3 - Bando 2018. Impianti sportivi".
7. I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) possono inoltrare domanda dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante o di altro soggetto purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del soggetto proponente.

8. La domanda deve essere inviata **dalle ore 09.00.00 del giorno 12 febbraio 2018 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 12 marzo 2018** a pena di inammissibilità. La domanda **deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 13 marzo 2018**, a pena di inammissibilità.
9. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui al comma 8, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
10. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 8.
11. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.
12. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui al comma 13. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.
13. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 11, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 9 istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Sono considerate non ammissibili le domande per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1 ovvero del supplemento istruttorio di cui al comma 3, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore a euro 70.000,00.
3. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 10, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11. È data facoltà alla Commissione, qualora ne riscontri i presupposti, di richiedere al Servizio un supplemento istruttorio in merito all'ammissibilità di singole voci di spesa.
4. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
5. La pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento. Decorso cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
6. La graduatoria ha validità sino allo spirare del secondo anno successivo a quello di emanazione del presente Bando. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il

cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 10 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino ufficiale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà o suo delegato in possesso di competenze tecniche, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, dal titolare della posizione organizzativa regionale preposta al coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, nonché da due persone designate dal Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto della domanda di contributo.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I membri designati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 11 criteri di valutazione delle domande e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle domande e della formazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) tipologia e obiettivo dei lavori oggetto dell'intervento previsto: fino ad un massimo di 55/100 punti, suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda. L'Atto di omologazione deve essere rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate competenti e operanti nell'ambito del CONI;
 - a2) previsione di lavori diretti all'efficientamento energetico dell'impianto sportivo;
 - a3) previsione di lavori destinati agli spazi per il pubblico (manutenzione straordinaria o adeguamento o realizzazione);
 - b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto e all'ambito territoriale in cui esso è localizzato: fino ad un massimo di 30/100 punti, suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - b1) intensità di utilizzo dell'impianto;
 - b2) grado di vetustà dell'impianto;
 - c) costo dell'intervento previsto, come risultante dal quadro economico: fino ad un massimo di 10/100 punti;
 - d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 60% del costo totale dell'intervento previsto: 5 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) al presente Bando.
3. Nel caso di domande a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);

- c) domande che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
- d) interventi che hanno ottenuto il punteggio di cui al comma 1 lettera d);
- e) ordine cronologico di presentazione: l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9.

Art. 12 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
 - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, o attinenti agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) prive della firma o di fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, fatte salve le ipotesi di firma digitale;
 - d) non presentate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4;
 - e) non presentate entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8;
 - f) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it;
 - g) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - h) presentate dal medesimo soggetto e riferite a due o più impianti sportivi;
 - i) presentate da soggetti diversi e riferite al medesimo impianto sportivo;
 - j) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 12, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.
 - l) Prive della dichiarazione di cui al punto 5 del quadro E della domanda (Allegato A).

Art. 13 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura pari alla quota della spesa ammessa, come accertata in fase di istruttoria ai sensi dell'articolo 6, che risulta non coperta dal cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), entro il limite massimo di euro 120.000,00.
2. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere concesso per un importo inferiore a condizione che il soggetto beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento dell'intervento stesso sino a copertura dell'intera spesa ammessa.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'importo delle risorse disponibili sia inferiore al 35% dell'ammontare del contributo spettante in applicazione del comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio invita il soggetto richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo, e fissa per la risposta un termine perentorio non superiore a cinque giorni lavorativi per il Servizio stesso; decorso inutilmente questo termine, il soggetto interpellato viene escluso dal contributo; tuttavia, nel caso di mancata accettazione non si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva nel caso in cui trovi applicazione il comma 6.
6. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 14 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente

sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di emissione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 4 e previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del contributo.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 9, comma 6, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della documentazione trasmessa con la domanda; il Comune non trasmette un cronoprogramma dei lavori, bensì solo una dichiarazione sottoscritta dal RUP indicante i termini presunti di inizio e fine lavori.
4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. La liquidazione ed erogazione del contributo viene disposta con successivo decreto in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere trasmesso al Servizio entro 6 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato su istanza adeguatamente motivata del beneficiario, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 6 mesi.
8. La mancata trasmissione del provvedimento di cui al comma 5 entro il termine originario di cui al comma 6 o del termine successivamente prorogato ai sensi del comma 7, comporta la decadenza dal contributo stesso e la conseguente revoca del decreto di concessione e del relativo impegno di spesa.

Art. 16 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di emissione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 9, comma 5, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della seguente documentazione indicata nel quadro E del modello di domanda:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto;
 - b) stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - c) elaborato grafico dello stato di fatto;
 - d) elaborato grafico dello stato di progetto;
 - e) computo metrico estimativo;
 - f) dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori.
4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. Con successivo decreto, a seguito della trasmissione di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori principali, verrà disposta la liquidazione ed erogazione del 50% del contributo concesso.

6. La liquidazione ed erogazione del saldo del contributo concesso viene disposta a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'articolo 19.
7. In alternativa alla modalità di erogazione di cui ai commi 5 e 6, l'erogazione del contributo può essere disposta in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, di copia del contratto con il quale il beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, il beneficiario trasmette, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione recante il decreto di concessione, una dichiarazione del legale rappresentante con la quale viene espressa la volontà di optare per l'erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione; il termine suddetto è prorogabile su richiesta presentata al Servizio prima della sua scadenza.
9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7, a scelta del beneficiario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.
10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 9 deve avere efficacia sino alla data di emissione del decreto di cui all'articolo 19. Il Servizio può richiedere al soggetto beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il soggetto beneficiario decade dal contributo con conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
11. La garanzia fideiussoria di cui al comma 9 copre il verificarsi delle fattispecie preclusive all'emissione del decreto di approvazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 19, comma 9, nonché delle fattispecie conseguenti all'adozione, ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di informazione antimafia interdittiva.

Art. 17 avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento proposto possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della domanda.
2. I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data di ricezione, da parte del soggetto beneficiario, del decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa, e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima; tuttavia il soggetto stesso può dare inizio ai lavori anche prima di tale data, dandone preventiva notizia al Servizio.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza dei termini medesimi.

Art. 18 rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista al Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, integrata da una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo e dichiari il quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa. Ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento stesso, come definito all'articolo 11, comma 1, lettera a1) e nell'allegato B al presente Bando, qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, è allegato l'atto di omologazione rilasciato da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate competenti e operanti nell'ambito del CONI.

3. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
4. Qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, il contributo viene proporzionalmente rideterminato, purché i lavori principali effettuati risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che i lavori principali sono diversi da quelli ammessi a finanziamento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000;
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50% della spesa ammessa, il provvedimento di concessione del contributo stesso è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine previsto dal decreto di concessione o di proroga comporta la revoca del provvedimento stesso.
6. Nel caso di presentazione del rendiconto successivamente al termine di cui al comma 5, è facoltà della Giunta regionale di confermare il contributo e fissare un nuovo termine perentorio per la presentazione del rendiconto, decorso il quale provvedimento di concessione è revocato.
7. Nel caso di contributi per i quali è definita una spesa ammessa superiore a euro 240.000,00, fatto salvo quanto indicato al comma 4, lettere a) e b), la presentazione di un rendiconto da cui risulta che la spesa finale è inferiore del 30% rispetto al totale della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, comporta la revoca d'ufficio del decreto di concessione e la decadenza dal diritto contributivo.
8. Nel caso di contributi per i quali è determinata una spesa ammessa superiore a euro 240.000,00, fatte salve le disposizioni relative alla revoca di cui al comma 4, lettera b) e al comma 7, la presentazione di un rendiconto per una spesa totale inferiore alla spesa ammessa definita nel decreto di concessione, non comporta la rideterminazione del contributo ai sensi del comma 4, lettera a) quando la spesa definitiva è superiore a euro 240.000,00.
9. Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 19 rendicontazione della spesa per i soggetti privati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), integrata:
 - a) da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo e dichiarare il quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa;
 - b) dall'atto di omologazione rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate competenti e operanti nell'ambito del CONI che dimostri il raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento stesso, come definito all'articolo 11, comma 1, lettera a1) e nell'allegato B al presente Bando, qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio;
 - c) dalla dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - d) della dichiarazione dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento, attestante la realizzazione dei lavori in conformità al titolo autorizzatorio rilasciato, nel caso in cui il beneficiario sia uno dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - e) da copia della documentazione di spesa di cui al comma 11.

- 3.** Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
- 4.** Qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, il contributo viene proporzionalmente rideterminato, purché i lavori principali effettuati risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che i lavori principali sono diversi da quelli ammessi a finanziamento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000;
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50% della spesa ammessa, il provvedimento di concessione del contributo stesso è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000.
- 5.** La mancata presentazione del rendiconto entro il termine previsto dal decreto di concessione o di proroga comporta la revoca del provvedimento stesso.
- 6.** Nel caso di presentazione del rendiconto successivamente al termine di cui al comma 5, è facoltà della Giunta regionale di confermare il contributo e fissare un nuovo termine perentorio per la presentazione del rendiconto, decorso il quale provvedimento di concessione è revocato.
- 7.** Nel caso di contributi per i quali è definita una spesa ammessa superiore a euro 240.000,00, fatto salvo quanto indicato al comma 4, lettere a) e b), la presentazione di un rendiconto da cui risulta che la spesa finale è inferiore del 30% rispetto al totale della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, comporta la revoca d'ufficio del decreto di concessione e la decadenza dal diritto contributivo.
- 8.** Nel caso di contributi per i quali è determinata una spesa ammessa superiore a euro 240.000,00, fatte salve le disposizioni relative alla revoca di cui al comma 4, lettera b) e al comma 7, la presentazione di un rendiconto per una spesa totale inferiore alla spesa ammessa definita nel decreto di concessione, non comporta la rideterminazione del contributo ai sensi del comma 4, lettera a) quando la spesa definitiva è superiore a euro 240.000,00.
- 9.** Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
- 10.** Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.
- 11.** La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) deve essere intestata al soggetto beneficiario e riportare il Codice Unico di Progetto segnalato nel decreto di concessione, nonché l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i soli limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) deve essere annullata in originale; diversamente, alla documentazione digitale è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori contributi pubblici ovvero privati;
 - e) non è deducibile a rendiconto qualora vi siano rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra il soggetto emittente il documento di cui alla lettera b) e amministratori, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al soggetto beneficiario.

Art. 20 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancato rispetto del termine ultimo di cui all'articolo 15, comma 8 del Bando;
 - c) accertamento in sede di rendicontazione, del mancato raggiungimento delle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a1) qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del punteggio;
 - d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, lettere b) e c);
 - e) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 5;
 - f) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 7;
 - g) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere b) e c);
 - h) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19 comma 5;
 - i) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7;
 - j) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
 - k) inottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, comma 10.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 rinvio


1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 23 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 7 del Bando)

Modello 2 sport



Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)

Domanda di contributo per i lavori (titolo/oggetto dei lavori):

--

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 3

Incentivi per lavori finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi per varie discipline **ad esclusione del calcio e del rugby**

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

Alla

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

PEC: Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
cultura@certregione.fvg.it

Quadro A	Dati del Legale rappresentante o del soggetto munito di delega e poteri di firma	
	Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello	
Nome e Cognome		
nato a		
in data		
Indirizzo		
via		
Telefono / cellulare		
Quadro B	Dati del soggetto proponente	
indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e atto costitutivo dell'Ente		
Indirizzo sede legale		
Indirizzo sede amministrativa		
telefono	Cell.	

e-mail	
PEC	
codice fiscale	
partita IVA	

Modulo dati
"intervento"

Quadro C	Parte descrittiva dell'intervento
-----------------	--

Proposta intervento

Localizzazione dell'intervento	Via	Comune	Provincia
--------------------------------	-----	--------	-----------


Denominazione impianto	
------------------------	--

Proprietario impianto	
-----------------------	--

Titolo a realizzare l'intervento	<input type="checkbox"/> 1 Proprietario <input type="checkbox"/> 2 Titolare di diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento <input type="checkbox"/> 3 Autorizzato dall'ente pubblico proprietario a realizzare interventi di manutenzione straordinaria (indicare estremi dell'atto autorizzatorio:)
----------------------------------	---

Discipline o attività sportive praticate nell'impianto sportivo	
---	--

Descrizione sintetica dell'intervento	
---------------------------------------	--



a) TIPOLOGIA E OBIETTIVO DEI LAVORI OGGETTO DELL'INTERVENTO	
<input type="checkbox"/> 1 previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda (NOTA: La necessità di intervento ai fini del mantenimento o dell'ottenimento dell'omologazione deve desumersi da situazioni di fatto o di diritto da evidenziare nella relazione illustrativa allegata alla domanda)	
<input type="checkbox"/> 2 Previsione di lavori diretti all'efficientamento energetico dell'impianto sportivo	
<input type="checkbox"/> 3 previsione di lavori destinati agli spazi per il pubblico (manutenzione straordinaria o adeguamento o realizzazione)	
b) COERENZA DELL'INTERVENTO PREVISTO RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E ALL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI ESSO È LOCALIZZATO	
1. INTENSITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO (ore/anno)	
<input type="checkbox"/> 1 da 2000 ore all'anno	<input type="checkbox"/> 2 da 1001 a 1999 ore all'anno
<input type="checkbox"/> 3 da 500 a 1000 ore all'anno	
2. GRADO DI VETUSTÀ DELL'IMPIANTO	
(età dell'impianto calcolata come anno di edificazione)	
<input type="checkbox"/> 1 impianto edificato prima del 1976 (compreso)	<input type="checkbox"/> 2 impianto edificato tra il 1977 e il 1995
<input type="checkbox"/> 3 impianto edificato tra il 1996 e il 2005	
c) COSTO DELL'INTERVENTO DA QUADRO ECONOMICO (IN EURO)	
<input type="checkbox"/> 1 Oltre 170.0000	<input type="checkbox"/> 2 da 120.000 a 169.999
<input type="checkbox"/> 3 da 70.000 a 119.999	
d) ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO PARI O SUPERIORE AL 60% DEL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	
<input type="checkbox"/> sì indicare la % di cofinanziamento	<input type="checkbox"/> no

Quadro D1	Costo previsto per la realizzazione dell'intervento
Quadro economico della spesa presunta	
A) Lavori	€:
B) IVA sui lavori	€:
C) Spese tecniche	€:
D) (inserire eventuali ulteriori voci di spesa)	€:
Totale N.B. non deve essere inferiore ad euro 70.000,00	€:

Quadro D2	Fonti di finanziamento dell'intervento	
FONDI DI FINANZIAMENTO DEL TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IMPORTO	
1. CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE FVG (non può essere maggiore di euro 120.000,00)	€:	
2. COFINANZIAMENTO (con fondi propri o proveniente da terzi)	€:	
TOTALE (deve corrispondere al totale indicato nel quadro D1)	€:	

CHIEDE	
un contributo per la realizzazione dell'intervento dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta	
Quadro E	Allegati
1. Relazione illustrativa dell'intervento e delle sue caratteristiche tecniche e dichiarazione del RUP/tecnico qualificato indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;	<input type="checkbox"/>
2. Descrizione delle situazioni di fatto o di diritto per le quali si richiede l'attribuzione del punteggio di cui all'allegato B – a1	<input type="checkbox"/>
3. Per i soli soggetti privati : a) stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; b) elaborato grafico dello stato di fatto; c) elaborato grafico dello stato di progetto; d) computo metrico estimativo; e) copia dell'atto di autorizzazione a effettuare lavori di manutenzione straordinaria (per i soli soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Per gli Enti Locali : deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di contributo	<input type="checkbox"/>
5. Per gli Enti Locali : dichiarazione di disponibilità di spazi finanziari per la realizzazione dell'intervento nell'anno corrente	<input type="checkbox"/>
6. Per le Associazioni/altri soggetti : atto costitutivo e Statuto in copia	<input type="checkbox"/>
7. Per le Associazioni/altri soggetti : copia dell'atto di approvazione della presentazione della domanda di contributo, assunto dall'organo statutario competente	<input type="checkbox"/>
8. Per le Associazioni/altri soggetti : copia della carta di identità del legale rappresentante	<input type="checkbox"/>
9. Per le Associazioni/altri soggetti : dichiarazione di assoggettamento a ritenuta fiscale	<input type="checkbox"/>
10. Copia dell'atto di attribuzione del potere di firma a soggetti diversi dal legale rappresentante	<input type="checkbox"/>

Referente da contattare per eventuali necessità		
Nome e Cognome		
Tel.:	Cell.:	Email:

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà, con sede in Trieste, via Milano19, nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n.43

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE

(con riferimento al Quadro E, punto 8)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il a

nella sua qualità di **legale rappresentante** dell'Ente, Associazione, Società, ecc.:

Visto l'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del contributo per iniziative sportive e ricreative

DICHIARA

che il contributo regionale relativo all'iniziativa:

- è soggetto a ritenuta del 4%
- non è soggetto a ritenuta del 4%

(luogo e data)

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

La presente dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto, o, se trasmessa a mezzo posta, è sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla **fotocopia del documento di identità**.

Allegato B) - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) tipologia e obiettivo dei lavori oggetto dell'intervento: fino a un massimo di punti 55/100;			
a.1	previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto sportivo rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto stesso nel triennio successivo alla presentazione della domanda <i>(La necessità di intervento ai fini del mantenimento o dell'ottenimento dell'omologazione deve desumersi da situazioni di fatto o di diritto da evidenziare nella relazione illustrativa allegata alla domanda)</i>	25 Punti	
a.2	Previsione di lavori diretti all'efficientamento energetico dell'impianto sportivo	15 Punti	
a.3	previsione di lavori destinati agli spazi per il pubblico (manutenzione straordinaria o adeguamento o realizzazione)	15 Punti	
b) coerenza dell'intervento previsto rispetto alle caratteristiche dell'impianto e all'ambito territoriale in cui esso è localizzato: fino a un massimo di punti 30/100			
b.1	intensità di utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento (ore/anno)	15 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • da 2000 ore all'anno Punti 15 • da 1001 a 1999 ore all'anno Punti 10 • da 500 a 1000 ore all'anno Punti 5
b.2	Grado di vetustà dell'impianto (età dell'impianto calcolata come anno di edificazione)	15 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • impianto edificato prima del 1976 (compreso) Punti 15 • impianto edificato tra il 1977 e il 1995 Punti 10 • impianto edificato tra il 1996 e il 2005 (compreso) Punti 5
c) costo dell'intervento da quadro economico (in euro): fino a un massimo di punti 10/100			
c.1	Oltre 170.0000 (contributo massimo 120.000)	10 Punti	
c.2	da 120.000 a 169.999	7 Punti	
c.3	da 70.000 a 119.999	5 Punti	
d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 60% del costo totale dell'intervento: punti 5/100			

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE